



Comune di Pordenone

**REGOLAMENTO E CRITERI  
PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

*Regolamento adottato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione Territoriale Intercomunale del Noncello n.58 del 11/07/2018*

*- sul Regolamento ha espresso parere il Consiglio Comunale di Pordenone con Deliberazione n. 28 del 19/07/2018*

*- approvato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione Territoriale Intercomunale del Noncello n.68 del 20/09/2018*

*Testo coordinato e non ufficiale in vigore dal 07/10/2018*

## INDICE

### **TITOLO I – NORME GENERALI**

Articolo 1 - Oggetto e finalità della presente regolamentazione pagina 3

Articolo 2 – Definizioni pagina 4

### **TITOLO II – REGIME AUTORIZZATORIO**

Articolo 3 - Titoli autorizzativi e condizioni di rilascio pagina 6

Articolo 4 – Procedure autorizzative pagina 7

### **TITOLO III – CRITERI PER IL RILASCIO DEI TITOLI AUTORIZZATIVI PER MEDIE**

#### **STRUTTURE DI VENDITA**

Articolo 5 – Criteri di natura urbanistica pagina 10

Articolo 6 – Accessibilità per i consumatori e sostenibilità del territorio:  
fattori di traffico e assetto viario. Aree di carico e scarico merci pagina 11

Articolo 7 – Sostenibilità del territorio: prevenzione  
dell'inquinamento acustico pagina 12

### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 8 – Sanzioni pagina 13

Articolo 9 – Deroghe pagina 13

Articolo 10 - Entrata in vigore e validità della regolamentazione pagina 13

**ALLEGATO A** - Consistenza ed organizzazione attuale della rete  
distributiva delle medie strutture di vendita maggiori presenti  
nel territorio comunale pagina 14

## TITOLO I – NORME GENERALI

### Articolo 1 - Oggetto e finalità della presente regolamentazione

1. Le presenti norme contengono i Criteri e le modalità per l'insediamento nel Comune di Pordenone delle medie strutture di vendita come definite all'art.2, comma 1, lettera i), della Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni e costituiscono l'intervento di programmazione previsto in materia dall'art.12, comma 4, della medesima Legge Regionale.

3. Con i presenti Criteri il Comune di Pordenone si propone di:

a) superare la vecchia logica della predeterminazione del "mercato" possibile per la rete di settore (attraverso il meccanismo della fissazione dei "contingenti numerici massimi di sviluppo ammissibile", non in linea con i principi "liberalizzatori" della direttiva europea Bolkestein);

b) collegare in maniera sempre più salda la pianificazione commerciale a quella urbanistica, limitando l'insediamento delle attività di media struttura maggiori, pur nel rispetto delle norme europee e nazionali che impongono *"l'impossibilità di programmare lo sviluppo della media e grande distribuzione per quote di mercato prefissate"* (e recepite a livello regionale con la L.R. 15 / 2012), all'interno di zone del territorio comunale ove maggiore possa essere l'impatto ambientale. A tale scopo si è ritenuto necessario puntare all'utilizzazione delle aree urbanistiche, già previste dal vigente P.R.G.C., ove sia concessa la destinazione d'uso commerciale al minuto compresa entro i valori di superficie delle medie strutture di vendita di tipologia maggiore (tra 400 e 1.500 m<sup>2</sup> di area di vendita);

c) recuperare il ruolo guida del sistema distributivo del Comune di Pordenone, con l'obiettivo della rivitalizzazione del centro storico urbano (ipercentro);

d) attuare previsioni per favorire la vivibilità del territorio e conseguentemente la valorizzazione del centro commerciale naturale esistente nell'ipercentro;

e) ridurre, per quanto possibile, le previsioni di media distribuzione esterne all'area dell'ipercentro;

f) allineare i criteri della media distribuzione alle previsioni del Piano Regolatore Generale Comunale:

4. I presenti Criteri, ai sensi dell'art.12 della LR 29/2005 sono di carattere:

a) urbanistico;

b) commerciali, con riguardo alla

1) alla competitività degli esercizi allocati e da allocarsi sul territorio comunale

2) ai livelli di accessibilità da parte dei consumatori;

3) ai livelli di sostenibilità del territorio comunale, o di sue specifiche zone, con particolare riguardo ai fattori di traffico e di inquinamento acustico e atmosferico;

4) all'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto, quali stazioni ferroviarie, aeroporti e simili.

5. I presenti Criteri rispondono inoltre ai seguenti principi:

- di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed

integrazioni (s.m.i.) *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

- la semplificazione documentale e amministrativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 *“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”* e s.m.i.;

- la semplificazione delle procedure di presentazione istanze o SCIA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.160 del 07/09/2010 e s.m.i. *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

- il principio di certezza dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo n.222 del 2016 *“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*.

6. Per quanto non espressamente previsto dai presenti criteri, si applicano, in quanto compatibili, la L.R. n.29/2005 e il D.P.R. 069/Pres. del 23/03/2007.

7. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge regionale 05.12.2005 n.29 e s.m.i., in quanto compatibili con il sopravvenuto decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

8. Alcune disposizioni contenute nel presente regolamento sono mere ripetizioni delle previsioni di legge, ma vengono comunque riportate per completezza e chiarezza degli argomenti.

## **ARTICOLO 2 – Definizioni**

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

- **LEGGE** la legge regionale 5.12.2005 n. 29 *“Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica della legge regionale 16 gennaio 2002, n.2 “Disciplina organica del turismo”* e s.m.i.;

- **REGOLAMENTO** il Decreto del Presidente della Regione del 23 marzo 2007, n. 069/Pres. *“Regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita”*;

- per **GENERI ALIMENTARI**, la vendita al dettaglio dei prodotti destinati alla nutrizione umana;

- per **GENERI NON ALIMENTARI**, la vendita al dettaglio di ogni altro prodotto diverso da quelli di cui al punto precedente, compresi i prodotti per la nutrizione animale;

- per **GENERI NON ALIMENTARI A BASSO IMPATTO**, la vendita al dettaglio di materiali dell'edilizia ivi compresi quelli elettrici, dell'agricoltura e della zootecnia, la ferramenta, i legnami, i mobili e gli articoli di arredamento, gli elettrodomestici, i veicoli, incluse le imbarcazioni, e i prodotti di grande ingombro a questi simili che richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti ed alla frequenza abituale di acquisto;

- per **ESERCIZI DI VICINATO**, gli esercizi di vendita al dettaglio che non superano i 250 m<sup>2</sup> di superficie di vendita;

- **MEDIE STRUTTURE DI VENDITA o MSV** gli esercizi di vendita al dettaglio (così come definiti all'art.2, lett.i della Legge) che hanno una superficie di vendita superiore a 250 m<sup>2</sup> e fino a 1.500 m<sup>2</sup>, che a loro volta possono venir suddivisi tra:

- **MEDIE STRUTTURE DI VENDITA MINORI o MSV MINORI** gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita superiore a 250 m<sup>2</sup> e fino a 400 m<sup>2</sup>;

- **MEDIE STRUTTURE DI VENDITA MAGGIORI o MSV MAGGIORI** gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita superiore a 400 m<sup>2</sup> e fino a 1.500 m<sup>2</sup>;

- per **GRANDI STRUTTURE DI VENDITA o GSV**, gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita superiore a m<sup>2</sup> 1.500;

- **CRITERI** le norme regolamentari contenute nel presente documento per la parte riguardante il settore delle medie strutture di vendita MSV.

- **SUPERFICIE DI VENDITA** si intende l'area interna o esterna (scoperta) alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostra o esposizione della merce posta in vendita. La superficie scoperta ove avviene l'esposizione della merce ed ha accesso il pubblico viene conteggiata al 10%.

Non rientrano nella superficie di vendita:

a) le superfici destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi, nonché l'area interna adibita a deposito carrelli;

b) le superfici interne destinate a gallerie, spazi comuni, porticati, servizi vari alla clientela purché non utilizzata per esposizione o vendita merci;

c) le vetrine ove avviene l'esposizione della merce e nelle quali non ha accesso il pubblico.

- **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)** la segnalazione dell'interessato che viene presentata per avviare l'attività, regolamentata dall'articolo 19 e seguenti della legge n.241/1990. In particolare la SCIA è la segnalazione con la quale l'operatore attesta di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa e regolamenti vigenti, completa di attestazioni e asseverazioni di rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso dei locali, e acustiche, con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal presente Regolamento, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima. La SCIA può indicare la data di inizio attività che può essere anche contestuale alla presentazione della stessa;

- **AUTORIZZAZIONE** il provvedimento amministrativo cui è subordinato l'esercizio legittimo dell'attività, ove prescritto e non sostituito dalla SCIA o dalla comunicazione di inizio attività;

- **SILENZIO ASSENSO**, il silenzio dell'Amministrazione competente che equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, qualora entro i termini stabiliti non intervenga un provvedimento di diniego da parte della pubblica Amministrazione.

2. Per tutte le altre definizioni si rimanda a quelle della LEGGE e del REGOLAMENTO.

## **TITOLO II – REGIME AUTORIZZATORIO**

### **ART. 3 – Titoli autorizzativi e condizioni di rilascio**

1. I procedimenti amministrativi previsti dalla presente regolamentazione sono regolati dalla legge n.241/1990, dal D.P.R. 160/2010 e dal decreto legislativo n.222/2016, nonché dalla LEGGE.

2. Sono soggetti ad autorizzazione:

- l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle MSV MAGGIORI – per tale procedimento è previsto il regime amministrativo del silenzio assenso.
- la proroga per l'attivazione di una MSV MAGGIORE, oltre i dodici mesi previsti all'art. 80 c. 9 lettera a) della LEGGE;
- la proroga della sospensione di una MSV; la proroga può essere richiesta dall'operatore al Comune preventivamente alla scadenza della sospensione, e anche più di una volta per periodi non superiori a sei mesi, nei casi di forza maggiore e nel caso di gravi e circostanziati motivi;
- l'aggiunta o variazione settore merceologico, senza aumento della superficie di vendita;

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al punto 2. precedente, il richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i., nonché dei requisiti oggettivi relativi ai locali oggetto dell'attività, con riguardo a:

- idoneo titolo abilitativo edilizio o atto abilitativo equivalente, ai sensi della vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica;
- dimostrazione della sostenibilità dell'intervento dal punto di vista dell'impatto sul traffico;
- dimostrazione della compatibilità dell'intervento rispetto alla normativa sull'impatto acustico.

4. L'esercizio è attivabile subordinatamente a:

- agibilità dell'immobile;
- rispetto dei requisiti igienico-sanitari;
- rispetto dei requisiti in materia di prevenzione incendi e infortuni;
- rispetto della normativa in materia di impatto acustico.

5. Le autorizzazioni rilasciate per le attività di vendita al dettaglio di media struttura allocate all'interno di un centro e di un complesso commerciale non possono essere trasferite al di fuori della struttura stessa.

6. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività SCIA:

- l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e l'aggiunta o variazione settore merceologico delle MSV MINORI;
- l'insediamento di MSV all'interno di centri e complessi commerciali autorizzati.

7. Sono soggette a comunicazione:

- il subingresso nella gestione attività;
- la cessazione dell'attività;
- l'affidamento in gestione di reparto;

- l'attivazione (o la riattivazione) dell'esercizio: la comunicazione deve essere effettuata prima o contestualmente all'apertura con la presentazione della documentazione necessaria all'esercizio dell'attività;
- le modifiche societarie relative a:
  - ragione sociale/sede legale: entro 30 giorni dall'evento;
  - nomina preposto o modifica legale rappresentante: prima o contestualmente all'inizio dell'incarico del nuovo preposto o nomina legale rappresentante;
  - l'esercizio di una MSV sorto per riduzione di superficie di una grande struttura, oppure la semplice riduzione di superficie di un esercizio già configurato come MSV.

#### **Articolo 4 - Procedure autorizzative**

##### **A - Procedure per l'istruttoria comunale della domanda di autorizzazione**

1. Al ricevimento della domanda, lo sportello unico attività produttive (di seguito SUAP) provvederà alla verifica della completezza documentale e della regolarità della stessa rispetto alla documentazione necessaria.
2. La documentazione necessaria e la modulistica da utilizzare sono pubblicate sul sito del SUAP ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n.126 del 30/06/2016.
3. Si considera data di presentazione della domanda quella in cui la domanda risulta completa di tutti i dati e documenti previsti dalla presente regolamentazione e pubblicati sul sito del SUAP ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.126 del 30/06/2016.
4. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o incompleta, il Comune entro 10 giorni dalla data di ricevimento, comunica all'interessato che la domanda stessa non è regolare o è incompleta, e lo invita quindi, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad apportare le necessarie integrazioni e/o rettifiche. Scaduto tale termine si procede all'archiviazione della domanda, senza ulteriori comunicazioni.
5. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, pari a 90 giorni, si interrompe dalla data di richiesta integrazioni e riprende a decorrere per intero dalla data di presentazione delle stesse.
6. L'istanza completa si intende accolta se nel termine dei 90 giorni il Comune non ha provveduto all'emissione di provvedimento espresso (silenzio assenso).
7. Nel caso di inaccogliabilità della domanda, il SUAP prima della formale adozione del provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, comunica al richiedente le motivazioni che ostano all'accoglimento della domanda, interrompendo in tal modo i termini per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione, ed assegna un termine minimo di 10 giorni per l'inoltro di eventuali osservazioni, controdeduzioni e/o documentazione da parte del richiedente.
8. Nel provvedimento di diniego vanno date le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni. L'eventuale accoglimento delle osservazioni sarà oggetto di motivazione del provvedimento finale.

##### **B - Criteri generali per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione**

1. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa, fermo il rispetto dei regolamenti comunali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e di tutte le norme contenute nel Piano Regolatore

Generale Comunale (PRGC), è effettuato quando l'attività sia conforme alle norme della presente regolamentazione e, in particolare, quando vengono rispettati sia i requisiti soggettivi previsti dall'art.71 del D.to L.vo n.59/2010, sia oggettivi (compatibilità urbanistica, standard di parcheggio, adeguata organizzazione del sistema viario, rispetto dei limiti di legge in relazione all'inquinamento acustico). A tal proposito il SUAP nel corso del procedimento acquisisce i necessari pareri degli uffici coinvolti nel procedimento autorizzatorio, con particolare riferimento alla conformità edilizia ed urbanistica e alla mobilità/viabilità.

2. Nel caso in cui l'attività oggetto di domanda non sia conforme alle norme di legge o della presente regolamentazione, il responsabile del SUAP è tenuto a negare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa.

3. Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente e deve essere motivato con riferimento alla situazione di fatto accertata e documentata valutando gli elementi della normativa di settore e della presente regolamentazione.

### **C - Revoca dell'autorizzazione – Proroghe**

1. L'autorizzazione per un esercizio di MSV è revocata, oltre che nei casi previsti dall'art.80, comma 9, lett.b), c) e d) della LEGGE, anche qualora il titolare non attivi l'esercizio entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

2. La domanda di proroga, da presentarsi entro i termini di scadenza per l'attivazione, deve contenere tutte le motivazioni di comprovata necessità che la hanno determinata.

3. Entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza il SUAP competente provvede ad avviare il procedimento e a chiedere, se necessario, eventuali integrazioni e/o delucidazioni.

4. Le integrazioni/delucidazioni richieste dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio. Nel caso di mancato rispetto di detto termine la richiesta di proroga verrà archiviata per carenza di integrazioni e si procederà immediatamente come previsto alla lettera b) del punto

5. successivo.

5. Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di proroga o dal perfezionamento dell'istanza con tutte le integrazioni/delucidazioni richieste, il SUAP, in caso di esito dell'istruttoria:

a) positivo: rilascia la proroga entro i termini;

b) negativo: formalizza, con le procedure previste dalla L. 241/90, il diniego alla proroga richiesta e la conseguente decadenza dell'autorizzazione amministrativa rilasciata per l'esercizio della attività di MSV e ne dispone la sua revoca.

### **D - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA**

1. La SCIA deve essere presentata prima o contestualmente all'inizio dell'attività segnalata al SUAP e deve contenere tutti i dati previsti dalla modulistica pubblicata. Dev'essere inoltre debitamente sottoscritta, in conformità alle disposizioni di legge, a pena di irricevibilità.

2. L'esercizio è attivabile subordinatamente all'osservanza delle norme in materia urbanistica ed edilizia, igienico-sanitarie, relative alla prevenzione incendi ed infortuni e all'impatto acustico.

3. La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni e dalla documentazione prevista dalla modulistica pubblicata sul sito del SUAP ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n.126 del 30/06/2016.

4. Il SUAP, ricevute le SCIA relative alle attività di media struttura (di tipo MINORE o MAGGIORE limitatamente ai casi previsti), ne controlla la regolarità formale e la completezza documentale.
5. Qualora la SCIA risulti irregolare o incompleta, il SUAP invita il richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione. In tal caso il segnalante deve inoltrare la documentazione mancante e regolarizzare la SCIA entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta d'integrazioni. Scaduto tale termine si procede all'archiviazione della SCIA, senza ulteriori comunicazioni e l'attività conseguentemente non potrà proseguire.
6. Il termine di 60 (sessanta) giorni per le eventuali verifiche sulle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di SCIA inizierà a decorrere dal ricevimento della stessa completa e regolare.
7. Nel caso in cui la SCIA venga assoggettata a verifica istruttoria delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, i pareri richiesti agli uffici comunali (edilizia privata, polizia municipale, ecc.) devono essere resi entro 30 giorni dalla richiesta. Scaduto tale termine il parere si intende favorevole.

### TITOLO III – CRITERI PER IL RILASCIO DEI TITOLI AUTORIZZATIVI PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

#### Articolo 5 - Criteri di natura urbanistica

1. Gli insediamenti delle medie strutture sono subordinati al rispetto del vigente PRGC, nonché alle norme sulla viabilità e alla disponibilità minima di aree destinate a parcheggio pertinenziale così come previsto dal REGOLAMENTO e dal PRGC.

Di seguito sono elencate le zone del P.R.G.C. ove sono ammessi insediamenti di MSV.

**Elenco zone urbanistiche dove sono ammesse le attrezzature commerciali al dettaglio di media distribuzione, ovvero < ai 1500 m<sup>2</sup> di superficie di vendita** – il riferimento agli articoli si intende alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRGC.

Zona urbanistica	Art. NTA PRGC	Definizione urbanistica
Zona AP	15	Centro storico primario Le attività commerciali non alimentari di basso impatto sono regolamentate dall'articolo 125 delle norme del PRGC vigente.
Zona AS	16	Di pregio storico – ambientale Le attività commerciali non alimentari di basso impatto sono regolamentate dall'articolo 125 delle norme del PRGC vigente.
Zona AD	20	Archeologia Industriale: Secondo quanto previsto dalle norme riferite alla zona omogenea indicata nelle tavole grafiche del POC e dalle specifiche schede normative dell'elaborato CO A2a. Le attività commerciali non alimentari di basso impatto sono regolamentate dall'articolo 125 delle norme del PRGC vigente.
Zona B	21/29	Zona residenziale di completamento o ristrutturazione ad attuazione diretta - Le attività commerciali non alimentari di basso impatto sono regolamentate dall'articolo 125 delle norme del PRGC vigente.
Zone B	30	Zona residenziale di completamento o ristrutturazione ad attuazione indiretta Le attività commerciali non alimentari di basso impatto sono regolamentate dall'articolo 125 delle norme del PRGC vigente.
Zona C	31	Zona di espansione residenziale Le attività commerciali non alimentari di basso impatto sono regolamentate dall'articolo 125 delle norme del PRGC vigente.
Zona D1	32	Zona industriale di interesse regionale ad attuazione indiretta – PAC 52 commerciale al dettaglio solo se preesistenti e se sussiste l'autorizzazione commerciale rilasciata anteriormente al 24.04.1999.
Zona D1a	33	Zona industriale di interesse regionale ad attuazione diretta Commerciale al dettaglio solo se preesistenti e se sussiste l'autorizzazione commerciale rilasciata anteriormente al 24.04.1999). Le attività commerciali non alimentari di basso impatto sono regolamentate

Zona urbanistica	Art. NTA PRGC	Definizione urbanistica
		dall'articolo 125 delle norme del PRGC vigente.
Zona D3	36	Zona degli insediamenti industriali e artigianali esistenti. commerciale al dettaglio, solo se preesistente e se sussiste l'autorizzazione commerciale rilasciata anteriormente al 24.04.1999. Le attività commerciali non alimentari di basso impatto sono regolamentate dall'articolo 125 delle norme del PRGC vigente.
Zona H2	38	Zona per attrezzature commerciali di interesse comprensoriale e comunale. Le attività commerciali non alimentari di basso impatto sono regolamentate dall'articolo 125 delle norme del PRGC vigente.
Zona H2	39	Zona per attrezzature commerciali di interesse comprensoriale e comunale - ambito "Parco Commerciale". Le attività commerciali non alimentari di basso impatto sono regolamentate dall'articolo 125 delle norme del PRGC vigente.
Zona H3	41	Zona per attrezzature commerciali e produttive di completamento. Le attività commerciali non alimentari di basso impatto sono regolamentate dall'articolo 125 delle norme del PRGC vigente.
Zona H4	43	Zona per attrezzature e servizi extracommerciali Centri culturali e ricreativi: sale per riunioni, esposizioni, biblioteche ed attrezzature sportive integrate da attività commerciali inferiori a 400 m <sup>2</sup> di Sv, centri medico-sanitari, poliambulatori per cure fisiche ed estetiche
Zona P3	47	Zona per impianti ricettivi Le attività commerciali non alimentari di basso impatto sono regolamentate dall'articolo 125 delle norme del PRGC vigente.

**Articolo 6 – Accessibilità per i consumatori e sostenibilità del territorio: fattori di traffico e assetto viario. Aree di carico e scarico merci.**

1. In caso di apertura, trasferimento di sede, o ampliamento di MSV MAGGIORI deve essere prevista un'adeguata organizzazione dell'accessibilità veicolare, relativa alle singole strutture, in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali, in particolare sulla viabilità principale.
2. Qualora non in contrasto con le prescrizioni urbanistiche vigenti, nel rispetto del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge, è sempre autorizzata l'aggiunta del settore alimentare per le MSV MAGGIORI non alimentari sino ad un massimo di 25,00 m<sup>2</sup> (da sottrarre alla superficie di vendita già autorizzata). Per l'attivazione di tale superficie non necessita lo studio di impatto sul traffico.
3. Le MSV MAGGIORI alimentari e miste devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci. Tale area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio quanto meno con un'adeguata segnaletica orizzontale e verticale.

4. Considerati gli esiti dello studio sulla viabilità redatto in occasione del Piano della grande distribuzione nel 2018, non sono ammissibili, allo stato dell'attuale generale conformazione della rete viaria, nuove autorizzazioni per l'apertura di supermercati (MSV MAGGIORI alimentari), fronteggianti/prospicienti la Pontebbana SS 13.

#### **Articolo 7 - Sostenibilità del territorio: prevenzione dell'inquinamento acustico**

1. Gli insediamenti delle medie strutture sono subordinati anche a criteri relativi alla prevenzione dell'inquinamento acustico, ai sensi della L. 447/1995, della L.R. 16/2007 e della D.G.Reg. 2870/2009.

2. Ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni, dovranno essere rispettate le prescrizioni e del piano comunale di classificazione del territorio in zone acustiche omogenee.

3. Di seguito la documentazione minima da produrre per la richiesta di rilascio di autorizzazione per medie strutture ai fini di nuova apertura, ampliamento della superficie di vendita, trasferimento di sede, aggiunta di settore merceologico, fermo restando quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia e secondo quanto previsto dal relativo Allegato al Piano di settore:

a) valutazione di impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/95, della L.R. 16/2007 e della D.G.Reg. 2870/2009, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, attestante l'idoneità dell'attività o le misure da adottare per ridurre o eliminare le emissioni sonore. Nei casi previsti dal D.P.R. n.227/2011 si applica la procedura semplificata.

4. Non può essere utilizzata la procedura semplificata di cui sopra e deve essere predisposta la valutazione di impatto acustico, nel caso di apertura, ampliamento o trasferimento di esercizi alimentari di media distribuzione con superficie di vendita maggiore a m<sup>2</sup> 400,00.

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 8 – Sanzioni**

1. Per le sanzioni di rimanda alla LEGGE ed in particolare agli articoli 79 e 80.

### **Articolo 9 - Deroghe**

1. Le MSV già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente regolamentazione o per le quali è già stata presentata istanza, si ritengono autorizzate anche in deroga alle disposizioni di cui al Titolo III.

### **Articolo 10 - Entrata in vigore e validità della regolamentazione**

1. La presente regolamentazione vige in coerenza con la strumentazione urbanistica comunale, con la LEGGE e il REGOLAMENTO, con il D. Lgs. 59/2010, con il Piano di settore del commercio, e li integrano.

2. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle norme vigenti in materia di medie strutture di vendita o a norme e requisiti fissati da leggi o regolamenti successivamente approvati.

3. Qualora se ne ravvisi la necessità, la presente regolamentazione può essere aggiornata e modificata in ogni tempo secondo le procedure di legge.

4. Il rinvio a leggi, regolamenti, atti comunitari e indicazioni procedurali contenuti nella presente regolamentazione si intende effettuato al testo vigente dei medesimi e loro eventuali modificazioni od integrazioni, al momento dell'applicazione della norma regolamentare.

5. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché, tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esso incompatibili.

**ALLEGATO A - CONSISTENZA ED ORGANIZZAZIONE ATTUALE DELLA RETE DISTRIBUTIVA  
DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA MAGGIORI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE**

La consistenza è espressa in metri quadrati

numero	ditta	localizzazione	superficie commerciale		Superficie totale
			alimentari	non alimentari	
1	PAM PANORAMA S.P.A.	CORSO GARIBALDI 28	750	50	800
2	L. B. S.A.S. DI BERTO LUIGI & C.	CORSO VITTORIO EMANUELE II 31		990	990
3	INGROSSO CARTA E CANCELLERIA TARANTOLA SRL	VIA FORNACE 11		1.350	1.350
4	COOP ALLEANZA 3.0	VIA NUOVA DI CORVA 67	640	110	750
5	SIMEVIGNUDA SPA	VIA NUOVA DI CORVA 115/A		538,34	538,34
6	IL TULIPANO S.N.C.	VIA PRASECCO 17	10	587	597
7	COTIF IMMOBILIARE SRL	VIA REVEDOLE 87	744	188	932
8	OGNI SPORT	VIA SAN VALENTINO 8		749	749
9	COOP ALLEANZA 3.0	VIA TESSITURA 11	155	508	663
10	SPESA INTELLIGENTE SPA	VIA UDINE 120	347	171	518
11	SHOPSI' SRL	VIA UDINE 82	452,55	15,85	468,40
12	GENERAL RICAMBI ELETTRODOMESTICI S.R.L.	VIA UDINE 96/A		561	561
13	LIDL ITALIA S.R.L.	VIA UNGARESCA 23	355	177	532
14	SHOPSI' SRL	VIA UNGARESCA 26	652,71	50	702,71
15	LUXSHOP DI FAN DAMING	VIA VOLT DE QUERINI 5		1.285	1.285

## Regolamento e criteri per le medie strutture di vendita

numero	ditta	localizzazione	superficie commerciale		Superficie totale
			alimentari	non alimentari	
16	EDILFRIULI S.P.A.	VIAL TURCO 1		1.024	1.024
17	GIMME FIVE S.N.C. di WU XAO & C.	VIALE AQUILEIA 1		1.394	1.394
18	MAGAZZINI ZANCHETTA di ZANCHETTA EFREM E C. S.N.C.	VIALE AQUILEIA 6		1.135	1.135
19	AUTOSTAR S.P.A.	VIALE AQUILEIA 32/B		1.462	1.462
20	SINERGIA SPA	VIALE DELLA LIBERTA' 83	820	273	1.093
21	COOP ALLEANZA 3.0	VIALE MARTELLI 12	490	93,20	583,2
22	IN'S MERCATO SPA	VIALE GRIGOLETTI 35	518	222	740
23	ALIMENTARI SUPERMERCATI SNC DI FACCA A.	VIALE GRIGOLETTI 62	770	60	830
24	DICO	VIALE TREVISO 3/A	400	309	709
25	SCARPIS S.R.L.	VIALE TREVISO 56		651	651
26	TOMASELLA SRL	VIALE VENEZIA 111		1.195	1.195
27	DMO PET CARE SRL	VIALE VENEZIA 111/B		787,1	787,1
28	AUTONORD FIORETTO 2 S.P.A.	VIALE VENEZIA 121		592	592
29	DE ANNA AMBROGIO S.N.C. di A. DE ANNA & C.	VIALE VENEZIA 123		1.300	1.300
30	DMO SPA	VIALE VENEZIA 4	32,11	558,89	591
31	AUTOSTAR	VIALE VENEZIA 59		600	600
32	ASPIAG SERVICE SRL	VIALE VENEZIA 59/61	668	333	1.001
33	SINA S.P.A. SOCIETA' INDUSTRIALE AUTOVEICOLI	VIALE VENEZIA 73		619	619

Regolamento e criteri per le medie strutture di vendita

numero	ditta	localizzazione	superficie commerciale		Superficie totale
			alimentari	non alimentari	
34	SCARPE & SCARPE SPA	VIALE VENEZIA 83/A		1.370	1.370
35	MAXI ZOO ITALIA SPA	VIALE VENEZIA 83/A		630	630
	<b>TOTALI</b>		<b>7.804,37</b>	<b>21.938,38</b>	<b>29.742,75</b>